

Legge regionale 20 novembre 2018 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

Capo II

Disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 21/2014)

1. L'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale dell'ARDISS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a)** predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;
- b)** adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
- c)** redige e approva il bilancio sociale dell'ARDISS;
- d)** adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
- e)** adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;

- f)** approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
- g)** ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDISS con facoltà di conciliare e transigere;
- h)** gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDISS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
- i)** dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- j)** provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
- k)** esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
- l)** svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.>>.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 11/2001)

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Portavoce)

1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.

3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.>>.

2. Alle finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 11/2011, come sostituito dal comma 1, si provvede:

a) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

b) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. In relazione al disposto di cui alle lettere a) e b) del comma 2, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni.>>;

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

2. La lettera a) del comma 1 ha efficacia dall'1 gennaio 2019. Gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata.

3. L'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie. I relativi incarichi si intendono confermati fino alla naturale scadenza, salvo il caso di revoca anticipata e con possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi.

Art. 12

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.

Art. 13

(Direttori responsabili dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio regionale (ACON))

1. L'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON) di cui all' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è conferito, rispettivamente, dalla Giunta regionale, su designazione nominativa del Presidente della Regione, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Gli elementi negoziali del contratto di lavoro, ivi compresi il trattamento economico e le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. Il contratto è in ogni caso

risolto di diritto al momento dell'attribuzione del nuovo incarico e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale che ha operato la designazione.

2. In caso di vacanza di uno dei due incarichi, le relative funzioni sostitutorie possono essere svolte, previa designazione del competente organo politico, dall'altro Direttore di Agenzia senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico medesimo; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto.

(1)

4. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2018:

1) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

2) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

b) per gli anni 2019 e 2020:

1) è autorizzata la spesa complessiva di 35.700 euro, suddivisa in ragione di 17.850 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

2) è autorizzata la spesa complessiva di 583.586 euro, suddivisa in ragione di 291.793 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 162.612 euro suddiviso in ragione di 81.306 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

4) all'onere derivante dal punto 1) si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

5) all'onere derivante dal punto 2) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 14

(Incarichi dirigenziali presso l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

1. Tenuto conto della revisione dell'assetto organizzativo delle strutture dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia attualmente in fase di definizione e al fine di assicurare, in attesa di tale revisione e della conseguente attribuzione degli incarichi dirigenziali, la necessaria continuità operativa e funzionalità alle strutture dell'Ente competenti in materia di musei e archivi storici e di promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, la durata dei relativi incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, salvo revoca anticipata, al 31 gennaio 2019.

Art. 15

(Mobilità di personale)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di personale dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016, il personale trasferito, in relazione al superamento delle Province, dalle Province medesime alla Regione, può essere trasferito, a domanda, mediante mobilità in uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ente soppresso, previo parere favorevole del Comune medesimo, senza necessità del nulla osta della Regione. Il trasferimento del dipendente non può, comunque, avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 16

(Stabilizzazione di personale con funzioni di giornalista)

1. Sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti

già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D. Il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Il presente comma si applica anche nel caso di procedure già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 17

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1. Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di otto consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>.

Art. 18

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 52/1980)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis

(Assegnazione di personale)

1. Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltà di assegnare stabilmente una unità di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1.>>.

Art. 19

(Protocolli d'intesa)

1. In relazione all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.

1 bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.

(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 20

(Spazi assunzionali)

1. Gli spazi assunzionali di cui ai commi 1 e 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 9/2017, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino riacquisiti dalla Regione a fronte del mancato utilizzo da parte delle Unioni territoriali intercomunali, sono ceduti, a fronte di specifica e motivata richiesta e sino al 31 dicembre 2019, all'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane e all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e al Consorzio Comunità collinare del Friuli di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

2. Gli spazi assunzionali di cui al comma 1, sono riconosciuti in misura corrispondente all'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale per ciascuna delle amministrazioni interessate.

3. Il presente articolo si applica anche con riferimento agli spazi assunzionali oggetto di procedure di riacquisizione già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.